

**Ctr Lombardia.** La sentenza contravviene a precedenti posizioni della Cassazione

# Trust senza imposta di donazione

**Gianluca Dan**

■ Gli atti di dotazione in **trust** non determinano un arricchimento per il beneficiario e non possono essere considerati un indice di capacità contributiva da assoggettare ad **imposta di successione e donazione**.

Questo importante principio viene fornito dalla sentenza della **Ctr della Lombardia** (sentenza 2845/2016 depositata il 13 maggio 2016) chiarendo quale sia il regime fiscale degli atti di conferimento di beni in trust. I giudici milanesi asseriscono che, nel caso specifico di un trust con finalità liquidatorie, la dotazione dei beni in trust (partecipazioni societarie e immobili) non determina alcun presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni. È risultato quindi corretto l'operato del notaio che ha assoggettato l'atto alle imposte di bollo, ipotecaria e catastale in misura fissa non essendo dovuta l'imposta di donazione proporzionale dell'8%.

L'argomentazione della sentenza parte dal presupposto che il beneficiario è titolare di una mera aspettativa giuridica, che non gli consente, al momento dell'istituzione del trust, di conseguire la titolarità dei beni e diritti segregati in Trust. Nel trust specifico venivano indicati quali beneficiari finali i disponenti e i loro discendenti in linea retta, in caso di premorienza dei disponenti medesimi.

Non vi sono pertanto indici di capacità contributiva e, in assenza di incremento patrimoniale concreto in capo al beneficiario, non sussiste il presupposto per tassare un atto di segregazione, assimilato ovvero equiparato dal legislatore agli atti di assegnazione a titolo gratuito o mortis causa.

La Ctr della Lombardia sconfessa le pronunce della Corte di Cassazione (n. 3735 e 3737 del 24/02/2015 e n. 5322 del 18/03/2015) che sono giunte a configurare l'imposta sugli atti di segregazione come una "nuova" imposta fondata sul mero presupposto della segregazione.

Una simile interpretazione condurrebbe a individuare una nuova imposta non collegata alla capacità contributiva concreta e attuale con una evidente violazione del principio di capacità contributiva ex articolo 53 della Costituzione.

Sarebbe irrazionale ritenere che il mero vincolo di destinazione possa giustificare l'applicazione dell'imposta, in assenza di esplicita individuazione nel disponente del soggetto passivo e a prescindere dall'attualità e dalla effettività di un incremento patrimoniale di un soggetto beneficiario.

Il legislatore del Dl 262/2006 non ha voluto, in altri termini, istituire una nuova imposta, ma solo estendere l'effetto della tassazione sugli atti mortis causa e di liberalità agli atti di segregazione, ma quando l'effetto di trasferimento di ricchezza si realizzi con detti atti in capo al beneficiario e non a carico dei disponenti, che non possono essere gravati, peraltro, da un'imposta sull'impovertimento.

Pertanto solo successivamente e coerentemente con l'istituto, quando il trustee, avendo realizzato il programma indicato dai disponenti con l'atto di trust, attribuirà il trust fund al beneficiario sarà valutato il presupposto impositivo. Prima di allora nessun soggetto potrà vantare nei confronti dei beni o del trust alcun diritto.

A supporto della propria interpretazione, sempre contravvenendo alle citate sentenze della Cassazione, la Ctr della Lombardia, asserisce che la norma di cui all'articolo 2, commi da 47 a 54 del Dl 262/2006 con la quale il legislatore ha disposto la reintroduzione della sola imposta delle successioni e donazioni, non può disporre con decreto legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti (principio di tutela previsto dall'articolo 4 dello Statuto dei contribuenti ex legge 212/2000).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

